



REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA

Approvato dall'Assemblea Consortile con deliberazione n.24/2021 in data 26/11/2021 resa esecutiva con nota 24/12/2021 della Direzione Regionale Bonifica e Irrigazione

SOMMARIO

Capo I – OGGETTO

Art. 1 – Ambito di applicazione

Capo II – CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

Art. 2 – Occupazioni temporanee ed espropri

Art. 3 - Accesso ai fondi

Art. 4 - Zone di rispetto

Art. 5 - Compensi e indennizzi

Art. 6 - Manutenzione ordinaria dei canali e impianti di competenza del Consorzio

Art. 7 - Manutenzione straordinaria dei canali e impianti di competenza del Consorzio

Art. 8 - Manovra delle paratoie - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle paratoie

Art. 9 - Ostacoli o impedimenti materiali alla manutenzione

Capo III – DIVIETI

Art. 10 - Spazio di rispetto tra le sponde dei corsi d'acqua

Art. 11 - Divieti assoluti

Art. 12 - Divieti in caso di mancata concessione o autorizzazione

Capo IV – CONCESSIONI

Art. 13 – Concessioni e autorizzazioni

Art. 14 – Rilascio di concessioni e autorizzazioni

Art. 15 – Contenuto delle concessioni e autorizzazioni

Art. 16 – Concessioni in deroga

Art. 17 – Esecuzione dei lavori del concessionario e relative responsabilità

Capo V – OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Art. 18 – Opere soggette ad autorizzazione del Consorzio

Art. 19 – Irrigazione con acqua dei propri fossi di scolo

Art. 20 – Prescrizioni inerenti alla realizzazione di opere di scolo o scarichi di acque reflue

Art. 21 – Obblighi generali dei consorziati

Capo VI – SANZIONI

Sezione I - Sanzioni

Art. 22 – Fatti e attentati criminosi

Art. 23 – Contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 11

- Art. 24 – Poteri di intervento del Consorzio**
- Art. 25 – Verbali di accertamento delle contravvenzioni**
- Art. 26 – Contenuto dei verbali di accertamento delle contravvenzioni**
- Art. 27 – Ordinanza di ingiunzione**
- Art. 28 – Ordinanza di rimessione in pristino**
- Art. 29 – Rimborso delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio**
- Art. 30 – Sorveglianza della buona esecuzione dei lavori**

Sezione II – Sanzioni amministrative

- Art. 31 – Quantificazione delle sanzioni**
- Art. 32 – Ulteriori disposizioni sulla quantificazione**
- Art. 33 – Inosservanza delle condizioni**
- Art. 34 – Contestazione delle violazioni**
- Art. 35 – Riduzione della sanzione**
- Art. 36 – Poteri delle guardie giurate consortili**
- Art. 37 – Devoluzione dei proventi derivanti dalle sanzioni**

Capo VII – DEVOLUZIONE PROVENTI

- Art. 38 – Concessioni a sanatoria su opere già realizzate**

Capo VIII – OPERE PRIVATE

- Art. 39 – Interventi sulla rete privata**
- Art. 40 – Tipologia di opere della rete privata**
- Art. 41 – Lavori e opere su rete privata**
- Art. 42 – Intervento sostitutivo del Consorzio di Bonifica**
- Art. 43 – Interventi urgenti e indifferibili sulla rete privata o su canali consorziali su sedime privato**

Capo IX – GESTIONE RIFIUTI

- Art. 44 – Gestione dei rifiuti abbandonati**

CAPO I OGGETTO

Art. 1

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Consorzio di Bonifica dal Regio Decreto 08/05/1904, n° 368, come integrato dalla Legge 24/11/1981, n° 689, dal Regio Decreto 25/07/1904 n. 523, dal Regio Decreto 13/02/1933 n. 215, Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 e dalla Legge Regionale 8 maggio 2009, n° 12 e ss. mm. ii "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio".

Il Consorzio esercita le funzioni di polizia di cui al precedente comma sui corsi d'acqua costituenti la rete idraulica in gestione ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 8 maggio 2009, n° 12.

Le funzioni indicate al comma 1, concernono in particolare:

- a) le opere di bonifica e di irrigazione;
- b) corsi d'acqua naturali e artificiali;
- c) le opere idrauliche e quelle relative ai corsi d'acqua concesse dalla Regione ai sensi della vigente normativa regionale e facenti parte integrante del sistema di bonifica e di irrigazione;
- d) le opere di bonifica e di irrigazione minori di proprietà privata funzionali alla rete idrica pubblica ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 12/2009;
- e) le opere di miglioramento fondiario.

CAPO II

CONSERVAZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA E LORO PERTINENZE

Art. 2

Occupazioni temporanee ed espropri

Le occupazioni temporanee e gli espropri necessari per assicurare l'esecuzione, la manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio sono disciplinati dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

Art. 3

Accesso ai fondi

Il personale del Consorzio o di ditte private all'uopo incaricate alla manutenzione e gestione dei corsi d'acqua affidati al Consorzio possono accedere, anche con mezzi meccanici, alla proprietà privata, ricadente nelle fasce di rispetto di cui al successivo art. 4, ed ai manufatti di attraversamento nell'esercizio delle proprie funzioni per effettuare i rilievi e gli interventi necessari all'attuazione dei loro compiti senza che per ciò sia necessario dare preventiva comunicazione od ottenere l'autorizzazione del proprietario o di chi ne ha il godi-

mento o la detenzione. Dove sia possibile il Consorzio cercherà di preavvisare, anche solo verbalmente, della necessità di accedere ai fondi.

Il Consorzio è responsabile, nei confronti del proprietario o conduttore del fondo, di qualunque eventuale danno cagionato al fondo, alle colture e ad ogni altro bene presente sul fondo medesimo dai mezzi e/o dal personale consortile nell'adempimento delle proprie funzioni, fatto salvo quanto disposto dall'art. 5 del presente regolamento.

Qualora, per garantire l'accesso alle opere consortili, sia necessario realizzare manufatti che mettano in comunicazione proprietà private diverse, il Consorzio provvederà alla posa di segnaletica indicante l'uso esclusivo del manufatto di attraversamento da parte del personale consortile.

Art. 4

Zone di rispetto

Lungo entrambi i lati dei corsi d'acqua di cui all'art. 1 sono presenti con continuità fasce di rispetto che avranno la seguente ampiezza:

- metri 4, a partire dal ciglio dei canali ove questi non siano arginati, e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore;
- metri 4, a partire dal piede arginale esterno ove i canali siano arginati e ciò anche se l'argine risulti di proprietà privata e comunque fino al limite della proprietà demaniale o consorziale, se la stessa è maggiore.

Le fasce di rispetto idraulico di cui al comma precedente, sono destinate:

- a) al transito dei mezzi meccanici del Consorzio o di ditte o di persone da esso incaricate per la manutenzione;
- b) al transito, anche su automezzi, del personale consortile di custodia e di vigilanza;
- c) al deposito temporaneo delle erbe sfalciate e di arbusti asportati dal fondo e dalle sponde dei canali;
- d) al deposito temporaneo di materiale proveniente dall'espurgo del fondo e delle sponde dei canali;
- e) al deposito temporaneo di materiali destinati al presidio delle sponde ad alla manutenzione delle opere di bonifica.

Le zone di rispetto idraulico possono essere interessate solamente da colture erbacee. Dei quattro metri di ampiezza della zona di rispetto, almeno i primi 2 metri dal lato canale deve rimanere continuamente disponibile e non interessato da alcuna attività di aratura a fini colturali.

Art. 5

Compensi e indennizzi

Le fasce di rispetto sono vincoli previsti dalla legge, essenziali per lo svolgimento dell'attività consortile e la manutenzione dei corsi d'acqua.

L'eventuale danneggiamento delle colture erbacee presenti sulle fasce di rispetto non costituisce presupposto per richieste di risarcimento e/o indennizzo, dovendo il Consorzio ef-

fettuare i lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria al momento che riterrà più opportuno e/o necessario.

L'occupazione delle fasce di rispetto idraulico da parte del Consorzio non determina alcun compenso a favore di chi ha il godimento e/o la disponibilità del fondo interessato.

Parimenti, nessun compenso spetterà ai proprietari o ai conduttori interessati:

- per il transito sulle zone di rispetto dei mezzi operativi e del personale del Consorzio o soggetti operanti per conto di esso;
- per il deposito sulle zone di rispetto di erbe di sfalcio del fondo e delle sponde dei canali;
- per il taglio di piante, arbusti, impedimenti di ogni genere che ostacolino il passaggio o l'operatività dei mezzi meccanici consorziali;
- per il deposito temporaneo di materiale di espurgo dei canali per la loro manutenzione e per il periodo necessario e limitatamente alle zone di rispetto, affinché esso prenda la consistenza atta allo stendimento sulle campagne circostanti, qualora non abbia caratteristiche tali che ne rendano obbligatoria la consegna alle pubbliche discariche ovvero l'utilizzo previsto dalla legge.

Art. 6

Manutenzione ordinaria dei canali e impianti di competenza del Consorzio

La manutenzione ordinaria è costituita dallo sfalcio e decespugliamento delle sponde e delle arginature, dallo spurgo e dal recupero di terreno franato all'interno dell'alveo, quando costituisca ostacolo al deflusso.

Gli argini e le sponde dei canali servono, di regola, solo per il contenimento delle acque e sono perciò in manutenzione del Consorzio. Per quelli che hanno acquistato od acquisito il carattere di strada pubblica o privata, la manutenzione del sedime stradale spetta agli Enti o ai proprietari interessati dandone comunicazione al Consorzio.

Laddove sia possibile, il transito dei mezzi per effettuare i lavori di manutenzione o altri interventi verrà effettuato alternativamente da ambo i lati dei canali consorziali.

Qualora, per esigenze organizzative e/o logistiche, il Consorzio ritenga di individuare dei percorsi che comportino il passaggio reiterato da una sola parte dei canali, ai proprietari o ai conduttori dei terreni interessati, sarà riconosciuto un equo indennizzo ogni due anni per il maggiore disagio dovuto al continuo transito dei mezzi, nella misura stabilita da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Detto indennizzo verrà aggiornato annualmente con il medesimo strumento deliberativo.

Art. 7

Manutenzione straordinaria dei canali e impianti di competenza del Consorzio

Gli interventi di manutenzione straordinaria consistono nella ricalibratura dell'intera sezione idraulica dei cavi consortili o nelle opere connesse al consolidamento dell'arginatura ovvero ai presidi di sponde o, comunque, destinate ad un migliore deflusso delle acque.

Durante i lavori di espurgo dei canali, il Consorzio può temporaneamente occupare le zone di rispetto dei canali stessi con il terreno di risulta, ripartendolo tra i frontisti che saranno preventivamente avvisati.

Entro il più breve tempo possibile dall'ultimazione dei lavori il Consorzio provvederà a stendere, nelle aree adiacenti, il terreno di risulta precedentemente depositato nelle zone di rispetto, mediante idonee attrezzature ed in modo tale da non alterare le condizioni idrauliche e planimetriche del terreno.

Qualora un proprietario di terreni limitrofi ai canali consorziali faccia esplicita e motivata richiesta scritta di non poter ricevere nella sua proprietà il terreno di risulta dallo spurgo, il Consorzio ne potrà effettuare il trasporto in discarica e/o presso il deposito del Consorzio con il concorso alle spese da parte del proprietario stesso nella misura stabilita da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. La quota di corresponsione da parte del proprietario verrà determinata sulla base di prezzi calmierati definiti dalla stessa delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. Detto importo verrà annualmente aggiornato con il medesimo strumento deliberativo. In caso di impossibilità di stendere il terreno nelle aree adiacenti allo scavo, per presenza di immobili, strutture fisse, colture permanenti, nel rispetto distanze previste dal regolamento vigente saranno esonerati dal pagamento di eventuali costi di movimentazione per il trasporto in discarica o deposito in luoghi consortili idonei.

Nel caso in cui venga rilevata la presenza di sostanze inquinanti nel terreno di risulta degli espurghi, ovvero sia accertata la presenza di rifiuti abbandonati nei canali consorziali, il Consorzio adotterà, per il loro smaltimento, le precauzioni ed i provvedimenti dettati dalle specifiche norme vigenti.

Art. 8

Manovra delle paratoie - Manutenzione ordinaria e straordinaria delle paratoie

Le chiavi delle paratoie regolanti l'immissione delle acque della canalizzazione privata in quella consorziale devono essere in possesso anche del personale del consorzio. In ogni caso, anche durante i servizi di piena, la manovra delle paratoie stesse è effettuata dai privati sotto la propria esclusiva responsabilità.

Eventuali esigenze connesse a stati di piena possono consentire al personale consortile di imporre o impartire particolari disposizioni in ordine alla manovra delle suddette paratoie.

Le manovre delle paratoie di sbarramento in alveo e di derivazione per uso irriguo funzionali alla rete idrica pubblica sono eseguite dal personale del Consorzio o sotto la vigilanza di tale personale.

La manutenzione ordinaria e straordinaria delle paratoie private compete ai privati.

Sono fatte salve le eventuali convenzioni stipulate con Enti pubblici o soggetti titolari della protezione civile.

Art. 9

Ostacoli o impedimenti materiali alla manutenzione

Qualora i lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione vengano impediti o resi più difficili dalla presenza di ostacoli e/o interferenze all'interno della fascia di rispetto idraulico, tali situazioni, ivi compresa la presenza di ponti abusivi, una volta rilevate, verranno comunicate al soggetto interessato per la messa a norma e/o il ripristino.

Nel caso di inerzia del proprietario, ne sarà data comunicazione al Sindaco del luogo e, nel caso in cui l'inerzia dovesse protrarsi, alle altre Autorità competenti (Prefetto e, eventualmente, Procura della Repubblica), affinché la situazione possa essere regolarizzata.

Il Consorzio, che per questi motivi si trova costretto ad operare in condizioni di difficoltà con conseguenti maggiori oneri, applicherà, fino alla rimozione dell'abuso (ivi compresi i ponti non autorizzati / abusivi), dei canoni annuali, variabili a seconda del tipo di interferenza e nella misura prevista da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, a carico degli autori dell'abuso accertato o di chiunque ne tragga beneficio. Detto importo verrà aggiornato annualmente con il medesimo strumento deliberativo.

Analogamente verrà applicato apposito contributo aggiuntivo in caso di mancato rispetto del divieto di aratura di cui all'art. 4, ultimo capoverso. Resta in ogni caso salva la facoltà, da parte del Consorzio, di rivalersi sul soggetto responsabile per i danni causati da comportamenti non conformi alle prescrizioni contenute nel presente regolamento.

CAPO III DIVIETI

Art. 10

Spazio di rispetto tra le sponde dei corsi d'acqua

Nessuno può, senza regolare concessione/autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli successivi, eseguire lavori, compiere atti o fatti nello spazio compreso fra le sponde fisse dei corsi d'acqua, anche se in alcuni periodi dell'anno rimangono asciutti, nonché nelle altre opere di cui al presente regolamento.

Art. 11

Divieti

Sono vietati in modo assoluto rispetto ai corsi d'acqua e alle opere di cui al presente Regolamento:

- a)** qualunque piantagione, siepe, fabbricato, o qualsiasi altro manufatto, movimento di terreno dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, a distanza minore di:
- 5 metri per piante, siepi qualora i rami si protendano oltre i 4 metri;
 - 5 metri per recinzioni, salvo situazioni che si dovessero evidenziare;
 - 2 metri per sottoservizi e condotte;
 - 2 metri per movimento del terreno;

- di metri da 6 a 10, secondo l'importanza del corso d'acqua, per i fabbricati. Limitatamente per i corsi d'acqua disciplinati dal R.D. 523/1904, sono fatte salve diverse distanze stabilite dalla normativa locale espressamente dedicata alla regolamentazione della tutela delle acque e alla distanza dagli argini delle costruzioni;
 - da 6 a 10 metri per drenaggi, miglioramenti fondiari e linee aeree, secondo l'importanza del corso d'acqua e le necessità operative consorziali;
- b)** l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo nei terreni laterali a distanza minore della loro profondità dal piede degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde e scarpate sopra dette e comunque mai inferiore alla distanza di 2 m.
Tuttavia, fabbricati, piante e siepi esistenti o che per una nuova opera idraulica venissero a trovarsi a distanza minore di quelle indicate nelle lettere a) e b), sono tollerate purché non rechino pregiudizio e purché vengano garantite le attività di cui all'articolo 4. La sostituzione di tali opere non potrà essere effettuata se non con il rispetto delle distanze sopra stabilite;
- c)** qualunque intervento, temporaneo o permanente, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni, modificando l'assetto dato ad essi dalle opere predette o comunque alterando il regime idraulico realizzato dalle medesime;
- d)** qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua e le opere anzidette;
- e)** qualunque ingombro totale o parziale dei canali col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, o scarichi, che possono comunque dar luogo ad infezione di aria od a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- f)** qualunque deposito di terra o di altre materie a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- g)** qualunque ingombro o deposito di materie come specificato nei punti precedenti sul piano viabile delle strade di bonifica e loro dipendenze;
- h)** l'incendio di stoppie, aderenti al suolo o in mucchi, a distanza tale da arrecare danno alle opere, alle piantagioni, alle staccionate ed altre dipendenze delle opere stesse.

Art. 12

Divieti in caso di mancata concessione o autorizzazione

Sono vietati nei corsi d'acqua e nelle opere di cui al precedente art. 1, a chi non ne ha ottenuto regolare concessione o autorizzazione a norma dei seguenti articoli 14, 15, 16:

- a) la formazione di allevamenti ittici anche estensivi, chiuse, pietraie od altre opere, con le quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque;
- b) le piantagioni nelle golene, argini e banche di detti corsi d'acqua, negli argini di recinto delle colmate o di difesa di dette opere e lungo le strade che ne fanno parte;

- c) lo sradicamento e l'incendio dei ceppi degli alberi, delle piantagioni e di ogni altra opera in legno secco o verde, che sostengono le ripe dei corsi d'acqua;
- d) le variazioni ed alterazioni ai ripari e difese delle sponde dei corsi d'acqua e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti;
- e) il pascolo e la permanenza di bestiame sui ripari, sugli argini e sulle loro dipendenze, nonché sulle sponde, scarpate e banchine dei corsi d'acqua e loro accessori e delle strade; l'abbeveramento degli animali e bestiame d'ogni specie, salvo dove esistono abbeveratoi appositamente costruiti;
- f) qualunque apertura, rottura, taglio ad opera d'arte, ed in generale qualunque innovazione nelle sponde ed argini dei corsi d'acqua, diretta a derivare o deviare le acque a vantaggio dei fondi adiacenti per qualsivoglia uso o a scaricare acque di rifiuto di case, stabilimenti industriali e simili, senza pregiudizio alle disposizioni contenute nel precedente art. 12, lett. f);
- g) qualsiasi modificazione nelle paratoie o bocche di derivazione già esistenti, per concessione o per qualunque altro titolo, nei corsi d'acqua tendente a sovralzare le dette paratoie e gli sfioratori, a restringere la sezione dei canali di scarico, ad alzare i portelloni e le soglie delle bocche di derivazione, nell'intento di elevare stabilmente o temporaneamente il pelo delle acque e di frapporre nuovi ostacoli al loro corso;
- h) lo stabilimento di nuove risaie;
- i) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei corsi d'acqua;
- j) l'estrazione di erbe, di ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie dai corsi d'acqua. Qualunque concessione di dette estrazioni può essere limitata o revocata ogni qualvolta venga riconosciuta dannosa al regime delle acque e agli interessi pubblici o privati;
- k) la costruzione di ponti, ponticelli, passerelle o anche passaggi provvisori ed altro sugli stessi corsi d'acqua;
- l) l'apposizione di catene, cancelli e sbarramenti trasversali al corso d'acqua, alle arginature e alle aree di rispetto;
- m) l'apposizione di staccionate di protezione e guard rail in prossimità dei cigli dei corsi d'acqua e sulle arginature;
- n) la posa in opera di qualsiasi manufatto o di linee di impianti a rete (acquedotti, metanodotti, telefonici, elettrici, ecc.) paralleli o in attraversamento, a distanza da metri 2 a 10, secondo l'importanza del corso d'acqua;
- o) le recinzioni amovibili, con basamento a filo del piano campagna o a quota inferiore, sono eccezionalmente consentite per motivi di sicurezza debitamente comprovati a distanza inferiore di 4 metri dal ciglio, esclusivamente in forza di apposita Convenzione con il Consorzio. Lo schema di Convenzione, una volta conclusa l'istruttoria da parte dell'Ufficio consortile competente, dovrà, prima della sottoscrizione, essere approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio. La Convenzione è temporanea, rinnovabile, onerosa e dovrà prevedere a carico del Concessionario: l'impegno di rimuovere le recinzioni immediatamente, con ogni spesa a proprio carico, a semplice richiesta del

Consorzio; l'accettazione al transito dei mezzi consortili o delle ditte da questo incaricate; il versamento di apposita cauzione, di importo non inferiore a euro 500, a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla stessa.

CAPO IV CONCESSIONI

Art. 13

Concessioni e autorizzazioni

Occorre una formale concessione per i lavori, gli atti o i fatti specificati alle lettere a), b), d), f), g) e k) del precedente art. 12.

Sono invece permessi con autorizzazione scritta e con l'obbligo all'osservanza delle condizioni caso per caso prescritte, i lavori, atti, o fatti indicati alle lettere c), e), h), i), j, l), m), n) ed o) dello stesso art. 12.

Art. 14

Rilascio di concessioni e autorizzazioni

Le concessioni e le autorizzazioni necessarie per i lavori, atti o fatti di cui al precedente art. 13 sono rilasciate dal Consorzio.

Nei casi di abusi riguardanti aree demaniali e consorziali, vi è l'obbligo di provvedere immediatamente alla regolarizzazione amministrativa e al ripristino dello stato dei luoghi.

Nel caso in cui le opere abusive non rechino pregiudizio al regolare deflusso delle acque e vengano garantite le attività di cui agli artt. 6 e 7, il Consorzio, in pendenza della regolarizzazione amministrativa, applicherà, a titolo di indennità di occupazione, a partire dalla data di occupazione o per il periodo degli ultimi 5 anni (se l'opera è stata realizzata in un periodo precedente), gli importi di cui al tariffario dei canoni delle concessioni del demanio idrico, senza che ciò possa costituire sanatoria.

Art. 15

Contenuto delle concessioni e autorizzazioni

Nelle concessioni e nelle autorizzazioni sono stabilite le condizioni, la durata, le norme alle quali sono assoggettate, l'eventuale canone annuo.

La durata delle concessioni non può essere superiore a trent'anni.

In ogni caso, nelle predette concessioni e autorizzazioni vengono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo di riparare tutti i danni derivanti dalle opere, atti o fatti permessi;
- c) con la facoltà in ogni tempo del Consorzio di revocarle o modificarle o imporre altre condizioni;

- d) con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni di legge, nonché quelle del presente regolamento;
- e) con l'obbligo al pagamento di tutte le spese di istruttoria a carico dell'istante, registrazione, trascrizioni nei registri immobiliari, copie di atti ecc., quando siano ritenute necessarie dal Consorzio per la natura della concessione;
- f) con l'obbligo di rimuovere le opere e ripristinare lo stato dei luoghi in ogni ipotesi di cessazione dell'efficacia della concessione o autorizzazione (scadenza, revoca, decadenza ecc.);
- g) con l'obbligo di sottoscrizione per accettazione da parte del richiedente;
- h) con la precisazione che la concessione e/o autorizzazione ha efficacia anche nei confronti dei successori o aventi causa dell'originario richiedente.

Colui che ha ottenuto la concessione o l'autorizzazione, di cui al precedente art. 15, deve provvedere alla sua trascrizione alla conservatoria, quando gliene sia fatto obbligo, e presentarla ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di cui al presente regolamento.

Le concessioni sono rinnovabili: a tal fine, il concessionario deve presentare apposita domanda al Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza della concessione stessa.

Il pagamento del canone annuo, nonché delle eventuali spese dovute alla onerosità della manutenzione per i manufatti di cui risulti la carenza della concessione originaria da parte del Consorzio di bonifica, prevista dai precedenti artt. 10-11, non comporta sanatoria del procedimento concessorio in tutti i casi di inesistenza, nullità e illegittimità del provvedimento.

La concessione e le autorizzazioni hanno termine per scadenza, per revoca da parte del Consorzio concedente o per rinuncia da parte del Concessionario. L'eventuale revoca o rinuncia alla concessione dovranno essere portate a conoscenza dell'altra parte con almeno 60 giorni di anticipo mediante raccomandata a.r. o pec, fatti salvi i casi di somma urgenza che non consentono al concedente il rispetto di tale termine.

Nel caso di termine della concessione, entro il termine di 90 giorni, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla demolizione dell'opera ed alla asportazione completa dei materiali di risulta, nonché all'eventuale ripristino delle pertinenze demaniali o consorziali, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In caso di inadempienza del Concessionario, provvede d'ufficio il Consorzio a spese del Concessionario.

Nel caso di successione a titolo di *mortis causa* o per atto tra vivi del fondo interessato dalla concessione, la voltura della concessione è eseguita direttamente dall'ufficio consortile tramite gli atti ufficiali dell'U.T.E. o per interessamento diretto del nuovo intestatario su presentazione di idoneo atto.

Art. 16 **Concessioni in deroga**

L'Amministrazione consorziale ha la facoltà, in casi eccezionali, a condizione che non riceva nocimento il buon regime dei canali e delle loro pertinenze e vengano garantite le attività di cui all'art. 4, di rilasciare, debitamente motivando con ragioni di pubblico interesse o di sicurezza, concessioni in deroga alle disposizioni contenute nel presente capo, a fronte della corresponsione di un canone annuo commisurato ai maggiori oneri di manutenzione provocati da tali interferenze.

Gli importi annui commisurati ai maggiori oneri finanziari per il mantenimento del tratto di canale interessato dalle opere di cui sopra, sono individuati dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio con propria delibera.

In ogni caso, la deroga non può essere concessa per opere nuove la cui realizzazione non sia autorizzata dalla Regione.

La concessione in deroga dovrà essere rilasciata con contestuale liberazione di responsabilità del Consorzio nell'ipotesi in cui derivassero per esondazioni, tracimazioni o infiltrazioni, danni a cose e/o persone.

Art. 17

Esecuzione delle opere del concessionario e relativa responsabilità

Tutti i lavori, atti o fatti oggetto di concessione o autorizzazione devono essere eseguiti a cura e spese del Concessionario, senza alcuna corresponsabilità da parte del Consorzio.

Il Concessionario, sia nell'eseguire l'opera oggetto di concessione, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni o alle pertinenze demaniali o consorziali o di terzi. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il Consorzio ritenga di dovergli imporre, a riparazione dei danni suddetti. Qualora il Concessionario non vi ottemperi, il Consorzio provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, addebitandone le spese al Concessionario.

Alla manutenzione sia ordinaria sia straordinaria dell'opera deve provvedere, a proprie spese e sotto la propria responsabilità, il Concessionario. In difetto, può intervenire d'ufficio il Consorzio, sempre addebitandone la spesa al Concessionario.

Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare alla proprietà demaniale o consorziale, alle persone od alle cose, in relazione alla costruzione, alla manutenzione e all'esercizio delle opere oggetto di concessione.

Il Concessionario deve pure tenere sollevato ed indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione o molestia, anche di carattere giudiziario, che possano essere promossi da terzi in relazione all'esecuzione dei lavori o in dipendenza di essi e per tutta la durata della concessione; in ogni caso il Concessionario stesso ne deve assumere la piena responsabilità, civile e penale.

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare, anche a seguito di dissesti della proprietà demaniale o consorziale e delle sue pertinenze, all'opera oggetto di concessione.

CAPO V OBBLIGHI DEI CONSORZIATI

Art. 18

Opere soggette ad autorizzazione del Consorzio

È di regola vietata la realizzazione di bocche per lo scarico delle scoline direttamente nei canali consorziali o demaniali.

Tuttavia, il Consorzio, sulla base di apposita richiesta, può autorizzare i consorziati ad aprire le necessarie bocche di scarico nelle ripe prossime esterne dei fossi e canali per lo scolo delle acque meteoriche dei loro fondi.

Le scoline dovranno essere convogliate in un capofosso aziendale o interaziendale e solo in questo caso le acque potranno essere convogliate nella rete di scolo consorziale o demaniale.

Ogni immissione di acque meteoriche nei corsi d'acqua consorziali dovrà essere munita di difesa atta ad impedire lo smottamento del fondo e delle sponde. Per costruire le relative opere è necessaria da parte del Consorzio una formale autorizzazione, nella quale siano prescritte le condizioni e le modalità di costruzione e manutenzione a carico del soggetto richiedente.

I consorziati devono costruire a loro spese, secondo le modalità prescritte nei permessi scritti, i convenienti ponticelli sopra tali bocche per la continuità del passaggio esistente o la realizzazione di tombotti idoneamente presidiati con pietrame a difesa di sponde su entrambi i lati della bocca e sulla parte opposta del canale.

Le opere di miglioramento fondiario dei singoli privati, e in particolare i drenaggi sotterranei e gli spianamenti superficiali dei terreni, devono essere autorizzati dal Consorzio qualora l'intervento interessi il canale o le pertinenze idrauliche.

Art. 19

Irrigazione con acqua dei propri fossi di scolo

Nei limiti consentiti dal Codice Civile e dalle altre disposizioni in materia, i consorziati possono attingere alla rete privata presente nei loro terreni specificata al seguente art. 40, purché osservino l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione le relative bocche di scarico.

Art. 20

Prescrizioni inerenti alla realizzazione di opere di scolo o scarichi di acque reflue

Lo scarico, diretto o indiretto, delle acque reflue, opportunamente trattate, nella rete dei corsi d'acqua affidati al Consorzio, è sempre subordinato ad apposita concessione da parte del Consorzio.

Lo scarico di acque reflue in assenza di formale concessione consortile comporta la violazione delle norme di polizia idraulica in materia di bonifica e la conseguente applicazione degli articoli 141 e seguenti del R.D. n. 368 del 1904.

Art. 21

Obblighi generali dei consorziati

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare dei propri fondi o comuni a più fondi necessarie per dare scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e comunque per non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite o mantenute le opere idrauliche di bonifica.

In particolare, i consorziati devono:

- a) tenere sempre bene espurgati i fossi che circondano o dividono i loro terreni, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori;
- b) aprire tutti i nuovi fossi necessari per il regolare scolo delle acque che si raccolgono sui terreni medesimi;
- c) sfalciare almeno due volte l'anno tutte le erbe che nascono in detti fossi;
- d) mantenere espurgate le chiaviche e paratoie;
- e) lasciare libera, lungo i canali di scolo consorziali non muniti d'argini, una zona della larghezza di 2 metri in ogni lato, secondo l'importanza dei corsi d'acqua, per il deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;
- f) rimuovere immediatamente alberi, tronchi e grossi rami delle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade di bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, siano caduti nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;
- g) tagliare i rami delle piante o le siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime che producono difficoltà al servizio od ingombro al transito;
- h) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più fondi e provvedere alla pulizia al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- i) lasciare al personale del Consorzio libero passaggio sulle sponde dei fossi, e dei canali di scolo ed irrigui;
- j) laddove esistono tratti tominati, tenere debitamente pulite le griglie e gli sfioratoi.

CAPO VI SANZIONI

Sezione I Sanzioni

Art. 22

Fatti e attentati criminosi

I fatti ed attentati criminosi di cui all'art. 141 del citato R.D. n. 368/1904 sono puniti a termine della normativa vigente.

Art. 23

Contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 11

Le contravvenzioni alle disposizioni agli artt. 11 del presente regolamento sono punite, a termini del citato R.D. n. 368/1904, con la sanzione amministrativa a favore della Regione del Veneto ai sensi del D.Lgs. n. 507/1999.

Art. 24

Poteri di intervento del Consorzio

In caso di violazioni alle disposizioni dell'art. 11 e nei casi previsti dall'art. 22 del presente regolamento, il Consorzio intima contemporaneamente o verbalmente al contravventore di desistere dalla sua opera o lavoro e qualora egli persista, il Consorzio segnala le violazioni alle Forze dell'Ordine chiedendone l'intervento.

Art. 25

Verbali di accertamento delle contravvenzioni

I verbali di accertamento delle contravvenzioni, compilati come specificato nell'articolo seguente, sono redatti da Guardie giurate del Consorzio.

A tal fine, il personale predetto deve prestare il giuramento nelle mani del Prefetto territorialmente competente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Qualora il dipendente del Consorzio che ha accertato la violazione non rivesta la figura di guardia particolare giurata, si potrà procedere con la modalità contemplata al precedente articolo 23, co. 2.

Per l'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative, le guardie particolari giurate dal Consorzio possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

Il Consorzio, una volta accertato l'abuso, invierà apposita segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente, mediante trasmissione di opportuna notizia di reato ai sensi dell'art. 347 del c.p.p.

Art. 26

Contenuto dei verbali di accertamento delle contravvenzioni

I verbali di accertamento delle contravvenzioni sono scritti su carta libera e debbono contenere:

- a) l'indicazione del giorno e del luogo in cui sono redatti;
- b) il nome, cognome, qualità e residenza di colui che li redige;

- c) l'indicazione del fatto costituente la contravvenzione, del luogo in cui è stato commesso, e ove possibile del giorno e delle circostanze atte a qualificare la contravvenzione stessa, nonché delle prove od indizi a carico del contravventore;
- d) il nome, cognome, domicilio o residenza abituale, e le qualità del contravventore o dei contravventori, quando queste circostanze siano conosciute dalla guardia particolare giurata che eleva la contravvenzione; le dichiarazioni che i contravventori hanno fatto, se presenti, all'atto dell'accertamento della contravvenzione medesima. Queste dichiarazioni possono, a richiesta dei contravventori, essere da loro stessi firmate;
- e) le stesse indicazioni del numero precedente relative alle persone che a termini degli articoli 2048 e 2052 del Codice Civile debbono rispondere civilmente, sia dell'operato del contravventore, sia del danno cagionato dalla contravvenzione;
- f) l'indicazione e la descrizione delle cose colte in contravvenzione ed eventualmente sequestrate;
- g) le intimazioni fatte ed i provvedimenti adottati a termini del precedente art. 20;
- h) la firma della guardia particolare giurata che ha accertato la contravvenzione.

Art. 27

Ordinanza ingiunzione

I verbali redatti secondo le modalità di cui all'art. 21 vengono trasmessi alla Giunta Regionale, che emetterà l'ordinanza ingiunzione con la quale viene irrogata la sanzione amministrativa a carico del trasgressore, nonché sulla base della proposta del Consorzio, e provvederà al calcolo della spesa occorrente per la remissione del danno e del valore delle cose asportate o distrutte; nel contempo il Consorzio provvederà a segnalare quanto accertato all'Amministrazione comunale, per gli eventuali adempimenti in materia di governo del territorio tutela dei beni culturali e del paesaggio ed edilizia.

Art. 28

Ordinanza di rimessa in pristino

Il Prefetto, quale organo deputato a garantire l'applicazione dell'art. 153 del R.D. 368/1904, sentito il Consorzio e, ove lo ritenga opportuno, il contravventore, ordina la riduzione delle cose allo stato che precedeva la contravvenzione, e dispone tutti gli altri provvedimenti necessari per l'esecuzione della legge e del presente regolamento, precisando le opere da eseguirsi.

La sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati, anche se eseguiti a cura del contravventore, è esercitata dal Consorzio.

Nella stessa ordinanza è fissato il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza o nel caso in cui il contravventore non sia conosciuto. In caso di resistenza, è richiesto l'aiuto della forza pubblica.

Art. 29

Rimborso delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio

Il Prefetto, sentito il trasgressore, provvede al rimborso a suo carico delle spese degli atti e dell'esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota e facendone riscuotere l'importo nelle forme e con i privilegi delle imposte.

Art. 30

Sorveglianza della buona esecuzione dei lavori

La sorveglianza della buona esecuzione dei lavori ordinati, anche se eseguiti a cura del contravventore, è esercitata dal Consorzio.

Sezione II

Sanzioni amministrative

Art. 31 – Quantificazione delle sanzioni

Le violazioni delle disposizioni di cui all'art. 11 del presente regolamento sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie a favore della Regione del Veneto ai sensi del Dlgs 507/1999;

- 1) da € 8,26 a € 61,97 per aver eseguito lavori, atti o fatti per i quali occorre la concessione ai sensi del precedente art.13 o per non aver ottemperato alle condizioni o ai divieti del Consorzio, fatte salve le sanzioni previste in materia ambientale e tutela dei beni culturali e del paesaggio;
- 2) da € 4,13 a € 41,32 per aver eseguito lavori, atti o fatti, per i quali occorre la preventiva autorizzazione ai sensi del sopracitato articolo, o per non avere ottemperato alle condizioni o ai divieti del Consorzio, fatte salve le sanzioni previste in materia ambientale e tutela dei beni culturali e del paesaggio;
- 3) da € 5,16 a € 12,91, secondo che trattasi di pecora o di capra o grosso capo di bestiame, per ogni bestia abbandonata e lasciata vagare senza custodia o condotta con custodia insufficiente sugli argini dei canali ed alvei di bonifica, di recinti delle colmate o di difesa delle opere di cui al precedente art.12, comma e. Qualunque sia il numero delle bestie l'ammontare totale della sanzione non può eccedere le € 38,73.

Nel caso di recidiva per ognuna delle violazioni di cui al presente articolo, si applica la sanzione in misura pari al doppio di quella precedentemente inflitta.

Art. 32

Ulteriori disposizioni sulla quantificazione

Tutte le altre violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento, agli ordini o diffide del Consorzio, non comprese nel precedente art. 31, sono soggette a sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di € 2,07 ad un massimo di € 123,95.

Art. 33

Inosservanza delle condizioni

L'inosservanza delle condizioni o prescrizioni contenute nella concessione o nella autorizzazione rende applicabile la sanzione prevista nei casi di mancato rilascio della concessione o dell'autorizzazione, le quali possono essere revocate.

Art. 34

Contestazione delle violazioni

Nel caso di violazione delle disposizioni del precedente art. 11, lettere a), b), c), d), g), e l), s'intima contemporaneamente e verbalmente al trasgressore di desistere dalla sua opera o lavoro; e, qualora egli persista, si procede all'impedimento con l'intervento della forza pubblica, la quale deve prestarsi a richiesta della guardia particolare giurata autorizzata ad accertare la violazione.

Ogni violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente dal Consorzio, tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione della stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento. La notificazione deve essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, dal Consorzio.

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria.

Art. 35

Riduzione della sanzione

E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese di procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Il pagamento in misura ridotta di cui al precedente comma va effettuato alla Regione del Veneto ai sensi del D.lgs. n. 507/1999.

Art. 36

Poteri delle guardie giurate consortili

Per l'accertamento delle violazioni punite con le sanzioni amministrative di cui al capo VI°, sez. II° del presente regolamento, le guardie particolari giurate del Consorzio possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi

e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica. Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.

E' fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Art. 37

Devoluzione dei proventi derivanti dalle sanzioni

Spettano alla Regione del Veneto i proventi delle ammende, delle eventuali oblazioni nonché delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente regolamento.

CAPO VII

DEVOLUZIONE PROVENTI

Art. 38

Concessioni a sanatoria su opere già realizzate

Nel caso di rilascio di concessioni a sanatoria su opere già realizzate prima della richiesta e che non siano difformi, per quanto è possibile verificare, alle norme di Polizia Idraulica ed alle prescrizioni tecniche e costruttive indicate dal Consorzio, verrà applicato un contributo per il maggiore onere istruttorio, commisurato al tipo di opera e variabile da 2 a 5 volte l'importo dell'onere di istruttoria ordinario.

CAPO VIII

OPERE PRIVATE

Art. 39

Interventi sulla rete privata

Il Consorzio verifica la necessità di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete privata, nonché di nuova realizzazione, necessari per dare scolo alle acque, invitando gli interessati a provvedere all'esecuzione delle relative opere.

Art. 40

Tipologia di opere della rete privata

Ai fini delle attività consortili di cui al presente capo la rete privata è costituita dalle seguenti tipologie di opere:

- a) fossi e scoline, quelli posti a servizio di una sola proprietà e che non hanno particolari servitù passive di scolo a favore di altre proprietà;
- b) fossi comuni, quelli posti a servizio di più proprietà;
- c) *fossi e scoline*, cavi dove può scorrere acqua meteorica, di risorgiva o comunque di scolo, anche se per parte dell'anno sono asciutti, che circondano o dividono i terreni di una

o più proprietà (in quest'ultimo caso trattasi di "*fossi comuni*" in quanto posti a servizio di più proprietà) e che, per la loro indispensabile funzione, fanno parte integrante della rete secondaria di bonifica e di irrigazione;

d) *capofossi*, quelli posti a servizio di più di una o più proprietà o con bacino scolante non inferiore a 15 ha o che comunque assolvano funzioni di particolare importanza indipendentemente dall'estensione del bacino che raccolgono le acque di più fossi o fossi comuni per il successivo scarico nella rete di bonifica.

Art. 41

Lavori e opere su rete privata

I lavori e le opere sulla rete di cui al precedente articolo si distinguono in:

- a) lavori di manutenzione ordinaria (espurgo, lievi ritocchi di sponda, rasatura, gestione delle specie arboree, piccole riparazioni e similari);
- b) lavori di manutenzione straordinaria (ampliamento della sezione, sistemazione della livelletta di fondo, ridimensionamento dei manufatti e similari);
- c) opere di nuova inalveazione (di rettifica del percorso, o nuova escavazione per migliorare il deflusso e similari).

Art. 42

Intervento sostitutivo del Consorzio di Bonifica

I fossi privati sono in manutenzione ed esercizio ai proprietari frontisti, ognuno per il suo tratto di competenza.

I proprietari hanno l'obbligo di eseguire e mantenere le opere minori di interesse particolare ai propri fondi o comuni a più fondi che risultino necessarie per dar scolo alle acque, per completare la funzionalità delle opere irrigue e, comunque, per non recare pregiudizio allo scopo per cui sono state eseguite altre opere consortili connesse.

Ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 12/2009, qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori di loro competenza ai sensi dei commi precedenti, vi può provvedere in via sostitutiva il Consorzio di Bonifica in nome e per conto degli interessati stessi ponendo i relativi oneri a loro carico.

Il provvedimento comunale di approvazione dei lavori di cui al comma precedente equivale a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità degli stessi.

La ripartizione degli oneri per i lavori, siano essi anche comuni a più fondi è effettuata dal Consorzio di bonifica. Gli oneri suddetti sono equiparati, agli effetti della riscossione, ai contributi spettanti al Consorzio per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione.

In ogni caso, il Consorzio non è responsabile della mancata realizzazione delle opere e dei lavori spettanti ai privati se, per motivi indipendenti dal Consorzio stesso, non sia possibile o ne sia impedita dal privato la realizzazione.

Art. 43

Interventi urgenti ed indifferibili sulla rete privata o su canali consorziali su sponde private

In caso di interventi urgenti ed indifferibili sulla rete privata il Consorzio si riserva di segnalare lo stato di necessità ed urgenza agli Enti territoriali e di farsi parte attiva affinché vengano concluse apposite convenzioni o accordi di programma con i privati e/o con gli Enti locali al fine di agevolare l'esecuzione.

Nel caso di resistenza dei soggetti privati proprietari dei terreni interessati dalle opere necessarie per risolvere le criticità idrauliche, il Consorzio potrà rivolgersi al Prefetto territorialmente competente affinché dichiari la pubblica utilità e/o l'urgenza delle suddette opere facendo intervenire, se necessario, la forza pubblica per permetterne l'esecuzione in sicurezza.

CAPO IX GESTIONE RIFIUTI

Art. 44

Gestioni dei rifiuti abbandonati

In merito all'individuazione dell'amministrazione istituzionalmente competente alla gestione dei rifiuti abbandonati lungo le rive dei corsi d'acqua e galleggianti sulle acque superficiali, si fa riferimento alla normativa in vigore ed in particolare alle delibere regionali emanate o emanande nella suddetta materia.